

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Municipio di Locarno, richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno del 24 novembre 2014,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

1. Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commesse sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
2. Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
3. Monitorare e migliorare la gestione dei centri di raccolta rifiuti e la gestione del traffico.

Art. 3 Principi

1. E' esclusa la videosorveglianza di aree private;
2. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice Penale Svizzero);
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 Utilizzazione

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di un'accresciuta protezione, conformemente allo scopo indicato all'art. 2 della presente ordinanza;

2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

Art. 5 Informazione

1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile;
2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità;
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Comando della Polizia comunale e al Capo Sezione servizi pubblici;
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, la Polizia è autorizzata a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federale e cantonale, nonché al personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7 Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 6261 del 3 febbraio 2015.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 5 febbraio al 7 marzo 2015.